

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 245

OGGETTO: Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 49 dirigenti di seconda fascia nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

seduta del 17 dicembre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione del Commissario straordinario n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato in ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, *"Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018, n.78, recante il *"Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di"*

Il Segretario

Il Presidente

dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272";

Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28 settembre 2022 che ha adottato le *"Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica"*, tese a declinare in indicazioni operative i principi fondamentali dettati in materia dalla nuova normativa sul reclutamento, al fine di assicurare l'omogeneità di operato delle amministrazioni in questo ambito;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 135 del 12 giugno 2023, che ha autorizzato l'Istituto all'assunzione, tra l'altro, di n. 23 dirigenti di seconda fascia tramite "concorso pubblico e quota ex art. 28, comma 1 ter D.lgs. 165/2001";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2025, che ha autorizzato l'Istituto all'assunzione, tra l'altro, di 11 dirigenti di seconda fascia tramite concorso pubblico;

Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 29 gennaio 2025, successivamente aggiornato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 129 del 16 luglio 2025 e n. 145 del 17 settembre 2025, che prevede per l'anno 2025 il reclutamento di n. 49 tramite Concorso pubblico SNA e n. 27 dirigenti di seconda fascia amministrativi tramite concorso pubblico INPS;

Tenuto conto che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2024, i 49 posti inizialmente previsti per Inps nell'ambito del 9° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione sono stati rideterminati in 27, e che pertanto n. 22 posti sono rientrati in quelli a disposizione dell'Istituto;

Preso atto che in riscontro alle richieste dell'Istituto la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con note n. 9625 del 6 febbraio 2025, n. 29886 del 17 aprile 2025 e n. 76137 del 23 ottobre 2025, ha autorizzato l'Inps a svolgere in maniera autonoma la procedura concorsuale per il reclutamento unità di personale con qualifica di Dirigente di II fascia, quantificato in ultimo per complessive n. 49 unità;

Vista la relazione della Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 49 dirigenti di seconda fascia nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS, il cui bando, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 49 dirigenti di seconda fascia nei ruoli del personale dell'INPS

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 49 dirigenti di seconda fascia nei ruoli del personale dell'INPS, su base nazionale.
2. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Art. 2

Descrizione delle competenze

1. Il dirigente opera nel contesto organizzativo delineato dal Regolamento di Organizzazione dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione del Commissario Straordinario n. 49 del 14 settembre 2023 e secondo quanto previsto dall'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, così come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025.

In particolare, il dirigente agisce in un contesto:

- caratterizzato da elevata complessità, in considerazione: della capillarità dell'INPS, presente su tutto il territorio nazionale, con diversi livelli di responsabilità organizzativa; del variegato sistema delle prestazioni erogate dall'Istituto a favore della collettività; dei numerosi stakeholders con cui l'INPS si relaziona ricercando le modalità di interazione più appropriate;
- contraddistinto da rilevante specificità, in considerazione: del ruolo svolto dall'INPS a livello nazionale ed europeo nel Sistema di welfare, in continua evoluzione; della necessità di rispondere velocemente ed efficacemente al cambiamento del mondo del lavoro e dei bisogni di welfare; del piano di innovazione interna avviato dall'INPS per affrontare efficacemente e proattivamente le sfide che lo attendono e di cogliere le opportunità correlate agli obiettivi assegnati dal legislatore in tema di welfare, come da ultimo con il D.lgs. n. 62 del 3 maggio 2024 di riforma del Sistema di disabilità, e con il D.L n.19 del 2 marzo 2024, art.31, in tema di vigilanza ispettiva .

Il dirigente presta la propria attività, pertanto, con responsabilità gestionale per concorrere al raggiungimento della *mission* istituzionale dell'INPS tesa ad aumentare il benessere economico e sociale dei destinatari dei propri servizi.

A tal fine è tenuto conto di quanto previsto nell'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal "Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana" previsto nelle "Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica", adottate con Decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 28 settembre 2022, la figura dirigenziale oggetto del presente bando deve possedere specifiche competenze coerenti con il contesto descritto e le competenze che di seguito si individuano:

Competenza	Definizione
Soluzione dei problemi	Individuare tempestivamente i problemi, anche complessi, analizzando in modo critico e ampio dati e informazioni, per focalizzare le questioni più rilevanti, così da identificare e proporre soluzioni efficaci, rispondenti alle esigenze della situazione e coerenti con il contesto di riferimento.
Sviluppo dei collaboratori	Riconoscere i bisogni e valorizzare le differenti caratteristiche, risorse e contributi dei collaboratori, favorendone la crescita, l'apprendimento e la motivazione attraverso la valutazione, il feedback il riconoscimento e la delega, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità organizzativa
Promozione del cambiamento	Accogliere positivamente i cambiamenti, favorendo e stimolando l'introduzione di modalità nuove di gestione di processi, attività e servizi in una logica di miglioramento continuo e incoraggiando gli altri a vivere il cambiamento come un'opportunità
Decisione responsabile	Riconoscere gli elementi controversi di una decisione e gli aspetti potenzialmente critici anche per l'amministrazione e l'interesse pubblico, scegliere tra le differenti opzioni con consapevolezza e tempestività, anche in condizioni di incertezza, complessità, carenza di informazioni, valutando pro e contro e combinando il rispetto dei vincoli con la finalizzazione della decisione. Assumersi la responsabilità delle decisioni e delle azioni proprie e dei collaboratori (accountability)
Orientamento al risultato	Definire - tenendo conto del mandato organizzativo - obiettivi sfidanti e risultati attesi, per sé e per la propria

	struttura, orientati alla creazione di valore pubblico; agire proattivamente e con determinazione per assicurare il risultato finale nei tempi previsti e per migliorare costantemente gli standard qualitativi dell'azione pubblica
Gestione delle relazioni interne ed esterne	Gestire reti di relazioni anche complesse comunicando efficacemente con i diversi interlocutori interni, anche in una logica di interfunzionalità, o esterni all'organizzazione, inclusi quelli istituzionali, cogliendone le esigenze e costruendo relazioni positive, orientate alla fiducia e collaborazione
Tenuta emotiva	Rispondere alle situazioni lavorative di pressione, difficoltà, conflitto, crisi o incertezza con spirito costruttivo, calma e lucidità, mantenendo inalterata la qualità della prestazione. Riconoscere l'impatto sulla vita lavorativa delle emozioni, proprie e degli altri, e attivare le risorse interne necessarie per far fronte alle criticità
Self development	Ricerca il miglioramento continuo attraverso la riflessione sulle esperienze vissute, la messa in discussione, la richiesta di feedback costanti e l'aggiornamento, in una logica di apprendimento, sviluppo e crescita, professionale e personale
Orientamento alla qualità del servizio	Riconoscere le esigenze degli stakeholder interni ed esterni ed adoperarsi per rispondervi al meglio adottando azioni mirate all'ascolto e all'individuazione dei bisogni, al monitoraggio della qualità percepita e identificando le priorità di intervento per il miglioramento dei servizi pubblici

Art. 3

Requisiti per l'ammissione

1. Alla procedura selettiva di reclutamento di cui al presente bando possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti sottoindicati:
 - a) si trovino alternativamente in una delle seguenti posizioni:
 - a1) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

a2) essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

a3) avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;

a4) essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

b) Laurea specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Le/i candidate/i che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammesse/i a partecipare alla procedura concorsuale con riserva, fermo restando che il riconoscimento del titolo deve essere presentato prima della stipula del contratto di lavoro.

c) cittadinanza italiana;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziata/o per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarata/o decaduta/o per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

g) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura,

precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

2. In ogni momento della procedura l'Istituto si riserva la facoltà di procedere, con atto motivato – da comunicarsi mediante PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione – all'esclusione dei/delle candidati/e che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando.
3. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 4

Presentazione delle domande – Termine e modalità

1. Il/La candidato/a invia la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento InPA, raggiungibile dalla rete Internet all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione del/della candidato/a sullo stesso Portale.
2. La compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente bando sul portale "inPA" e sul sito istituzionale INPS. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento è comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine del processo di invio, dal Portale "inPA", che, allo scadere del suddetto termine ultimo, non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
3. Ai fini della partecipazione, il/la candidato/a potrà modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza di cui al comma 2 anche se già precedentemente inviata; in caso di più invii della domanda, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo e intendendosi le precedenti revocate e prive di effetto.
4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.
5. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale e sul sito istituzionale dell'Inps, che impedisca l'utilizzazione dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un periodo corrispondente a quello della durata del malfunzionamento, indicato nel predetto avviso.
6. Per le richieste di assistenza di tipo informatico, alla procedura di iscrizione *on line*, i/le candidati/e devono utilizzare esclusivamente l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale inPA. Non è garantita la soddisfazione, entro il termine di scadenza previsto per l'invio

della domanda di partecipazione, delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno considerate.

7. Ogni comunicazione ai/candidati/e concernente la procedura di reclutamento di cui al presente bando, compreso il calendario del colloquio e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale "inPA" e il sito www.inps.it.
8. Per la partecipazione al concorso, il/la candidato/a deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. Il/la candidato/a ha l'obbligo di comunicare – a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it – successive eventuali variazioni di indirizzo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda.
9. Il/la candidato/a, ove riconosciuto persona con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104, nella domanda *on line* comunica quanto previsto dall'art. 20 della predetta legge n.104/1992. L'interessato invia – a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it – entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso – copia di documentazione attestante il riconoscimento della condizione di disabilità a norma dell'art. 3 della L. 104/92 corredata, ove non desumibile dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che specifichi la natura della condizione di disabilità ai fini della valutazione della richiesta di ausili o dei tempi aggiuntivi. La mancata dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio entro il predetto termine, della documentazione attestante la condizione di disabilità, escludono il/la candidato/a dal beneficio, fatte salve le posizioni per le quali la condizione di disabilità risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data di svolgimento delle prove. Il/la candidato/a ha comunque l'obbligo di comunicare a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
10. Il/la candidato/a con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), nella domanda *on line*, è tenuto a comunicare la necessità di sostituire la/le prova/e scritta/e con un colloquio orale avente analogo contenuto disciplinare della/e prova/e scritta/e (in caso di grave e documentata disgrafia e disortografia), ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della/e prova/e medesima/e. L'interessato invia – a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it – entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso – copia di documentazione attestante il disturbo specifico dell'apprendimento da cui è affetto e apposita

dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica attestante la necessità di usufruire della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione del proprio disturbo. La mancata dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio entro il predetto termine, della documentazione attestante il disturbo specifico dell'apprendimento, escludono il/la candidato/a dal/i beneficio/i, fatte salve le posizioni per le quali il disturbo specifico dell'apprendimento risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data di svolgimento delle prove. Il/La candidato/a ha comunque l'obbligo di comunicare a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

11. È assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno comunicare a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it la propria condizione, allegando adeguata documentazione a supporto. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.
12. Nella domanda di partecipazione alla procedura, il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i:
 - a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) di essere cittadino italiano;
 - d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
 - e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti dall'art. 3, comma 1, lettera a), del presente bando;
 - g) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari da altro impiego pubblico, di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - j) gli altri titoli posseduti e valutabili in base a quanto previsto dal presente bando e dalla normativa applicabile. La mancata dichiarazione nella domanda comporta la mancata valutazione del titolo;
 - k) nella fattispecie di cui all'art. 20 della L. n.104/1992, gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento delle prove e la necessità di disporre di tempi aggiuntivi;
 - l) nei casi di DSA specificamente documentati ai sensi del comma 10, la necessità di sostituire la/le prova/e scritta/e con un colloquio orale avente analogo contenuto disciplinare della/e prova/e scritta/e (in caso di grave e documentata disgrafia e disortografia), ovvero gli strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e di calcolo, ovvero la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della/e prova/e medesima/e;
 - m) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall'art.5 del D.P.R. n.487/1994, danno diritto alla riserva ovvero a parità di merito o a parità di merito e titoli danno diritto alla preferenza all'assunzione;
 - n) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE n.2016/679 e successivi provvedimenti attuativi;
 - o) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna.
13. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.

14. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'Istituto si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del Consiglio di Amministrazione, è costituita in conformità alle disposizioni di cui al DPR 24 settembre 2004, n.272.
2. Almeno uno dei componenti della Commissione sarà individuato tra esperti nella valutazione delle competenze di cui all'art. 2 del presente bando.
3. La Commissione è integrata da un componente esperto nella lingua inglese, nonché da un componente esperto di informatica.
4. Per ciascun componente nominato è previsto un componente supplente.
5. Un terzo dei posti di componente della Commissione è riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Istituto.
6. Nella prima riunione la Commissione stessa stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, formalizzandoli nel relativo verbale.

Art. 6

Procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale si articola in due prove scritte e una prova orale, nonché nella valutazione dei titoli.
2. Le prove d'esame sono dirette all'accertamento del possesso di adeguate conoscenze in ambito giuridico ed economico, nonché alla valutazione delle competenze, capacità, attitudini e motivazioni individuali connesse alla posizione per cui si concorre.
3. La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 370 punti, così ripartiti:
 - A) 70 punti per i titoli;
 - B) 300 punti per le prove d'esame.I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - a) 100 punti per la prima prova scritta;
 - b) 100 punti per la seconda prova scritta;
 - c) 100 punti per la prova orale.

4. Le prove scritte sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a 70/100. Il superamento di entrambe le prove scritte costituisce requisito di accesso alla prova orale.
5. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo successivo, nonché della prova orale, sono pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse, sul Portale InPA e sul sito dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione" sottosezione "Concorsi". Il/La candidato/a che non si presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso.
6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie, si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi con le stesse modalità di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Durante le prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
8. I/le candidati/e non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I/Le candidati/e non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
9. Il/La candidato/a che contravviene alle predette disposizioni è escluso dal concorso.
10. Per essere ammessi a sostenere le prove, i/le candidati/e devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 7

Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a 15 volte il numero dei posti messi a concorso, l'INPS effettuerà una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei/delle candidati/e alle prove scritte.
2. La prova preselettiva consiste in sessanta quesiti a risposta multipla comprendenti:
 - dieci (10) quesiti situazionali sulle competenze indicate nell'art. 2;
 - dieci (10) quesiti di ragionamento verbale e logico-astratto;
 - due (2) quesiti di diritto costituzionale;
 - sei (6) quesiti di diritto amministrativo;
 - tre (3) quesiti di diritto del lavoro;
 - tre (3) quesiti di diritto della previdenza sociale;

- due (2) quesiti di diritto dell'Unione europea;
 - tre (3) quesiti di economia politica;
 - tre (3) quesiti di politica economica;
 - due (2) quesiti di economia delle amministrazioni pubbliche;
 - due (2) di economia del welfare;
 - sei (6) quesiti di management pubblico e innovazione digitale;
 - quattro (4) quesiti di analisi delle politiche pubbliche;
 - quattro (4) quesiti di lingua inglese - livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
3. La preselezione, il cui espletamento potrà essere affidato a qualificati enti pubblici o privati, sarà realizzata con l'ausilio di strumenti informatici e digitali. I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice, saranno resi noti ai/candidati/e prima dell'inizio della prova stessa.
4. Alle prove scritte, sono ammessi a partecipare i/candidati/e che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso, nonché i/candidati/e classificatisi *ex aequo* e i/candidati/e esentati dalla preselezione ai sensi dell'art. 20, comma 2 *bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale.

L'esito della prova preselettiva verrà reso noto sul portale inPA nonché con apposito avviso sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.

Art. 8

Prove scritte

1. La prima prova scritta consiste in un elaborato complesso per affrontare il quale è indispensabile l'impiego delle conoscenze riferite alle seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale, economia politica, politica economica, economia del welfare, economia delle amministrazioni pubbliche, analisi delle politiche pubbliche, management pubblico e innovazione digitale. La prova è volta a verificare sia la corretta trattazione delle tematiche direttamente riferibili alla conoscenza delle suddette materie, sia la capacità di fornire soluzioni appropriate in rapporto a determinate complessità proprie delle strutture amministrative pubbliche.
- È facoltà della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato.

2. La seconda prova scritta, a contenuto pratico e di tipo in-basket, consiste nella risoluzione di casi concreti vertenti sulle materie di cui al comma 1 del presente articolo ed è diretta ad accertare il possesso delle competenze di cui all'articolo 2 del presente bando. Tale prova consiste nella simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l'esercizio del ruolo dirigenziale nel contesto organizzativo di cui al medesimo art. 2, attraverso la gestione di un certo numero di documenti, l'identificazione di problemi, stabilendo le priorità, organizzando le attività, motivando le decisioni prese.

La prova ha l'obiettivo di valutare il possesso del set di competenze comportamentali indicate in quanto ritenute necessarie a ricoprire con successo il ruolo relativo alla posizione dirigenziale oggetto del bando.

3. Le prove scritte, che possono tenersi anche nella medesima data, si svolgono esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e procedure digitali.
4. L'esito delle prove scritte verrà reso noto sul portale inPA nonché con apposito avviso sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.
5. Sono ammessi a partecipare alla prova orale i/le candidati/e che riportano il punteggio di almeno 70/100 in ciascuna delle due prove scritte.

Art. 9

Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare nel/nella candidato/a:
 - a) il possesso delle competenze indicate nell'art. 2;
 - b) il possesso delle conoscenze nelle seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale, diritto dell'Unione europea, economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, contrattualistica pubblica, economia del welfare, contabilità di Stato, management pubblico e innovazione digitale, analisi delle politiche pubbliche;
 - c) la conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche più diffuse.
2. La valutazione finale è espressa in centesimi. Superano la prova orale i/le candidati/e che conseguono un punteggio di almeno 70/100.
3. Al termine di ogni seduta, la commissione forma l'elenco dei/delle candidati/e esaminati/e, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato/a che ne riceve immediata comunicazione mediante il Portale inPA. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.

Art. 10

Titoli valutabili

1. Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli di studio, di abilitazione professionale, di carriera e di servizio posseduti, dichiarati in domanda, per un massimo di 70 punti:

a) titoli di studio universitari (massimo 28 punti):

a1) voto di laurea relativo al titolo utile ai fini dell'ammissione al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori 2 punti in caso di votazione di 110 e lode (massimo 7 punti);

a2) master universitari di II livello per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: punti 2,5 per ciascuno, fino ad un massimo di 5 punti;

a3) diploma di specializzazione (DS): punti 6. Ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art.7 comma 1, del d.P.R. 70/2013: punti 3;

a4) dottorato di ricerca (DR): punti 10. Ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art.7, comma 1, del d.P.R. 70/2013: punti 5.

I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001.

b) abilitazione professionale, attinente alle materie delle prove d'esame, conseguita previo superamento di esame di Stato: punti 2;

c) titoli di carriera e di servizio (massimo 40 punti):

c1) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui all'art.3, comma 1, lett. b), del bando di concorso, per i quali è attribuibile un punteggio di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti. Le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio di 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, da richiamarsi a cura della Commissione esaminatrice nel relativo verbale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore

rispetto a quello previsto dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 70/2013 come requisito di ammissione al concorso;

c2) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, aventi ad oggetto attività coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile 1 punto per ogni incarico conferito, fino ad un massimo di 10 punti.

I titoli di cui alla lett. c) del presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al periodo precedente sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di lavoro prestato.

Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente punto, si applicano i seguenti principi:

I) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

II) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al/alla candidato/a. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studi universitari di cui all'art.3, comma 1, lett. b), del bando di concorso; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.

III) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

Art. 11

Graduatoria

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione elabora la graduatoria di merito sulla base del punteggio ottenuto da ciascuna/ciascun candidata/o, nelle prove scritte e nella prova orale. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi riportati nella valutazione dei titoli, fino ad un totale massimo di 370 punti.

2. Alle graduatorie di merito sono applicati, a parità di punti, le precedenza e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n.487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 487/1994, alla data del 31 dicembre 2024 la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari a 53%, quella del genere femminile è pari al 47%, per cui il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30%.
3. La graduatoria di merito finale è sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto che la approva dichiarando, altresì, i vincitori e sono pubblicate sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'INPS. Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. La graduatoria, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, del D.lgs. 165/2001, rimane efficace per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore.

Art. 12

Assunzione in servizio

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso stipulano il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'INPS, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia.
2. Dalla data di assunzione in servizio decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
3. L'assunzione in servizio dei vincitori è disposta in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione.
4. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
5. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria.
6. I vincitori del concorso, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), secondo le disposizioni di legge.

Art. 13

Periodo di prova

1. Dalla data di assunzione in servizio decorre l'inizio del periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro.
2. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione in servizio a tutti gli effetti.

Art. 14

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE") e di quanto stabilito dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, (di seguito "Codice"), i dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno trattati dall'INPS in qualità di Titolare del trattamento dei dati, per le finalità connesse all'espletamento della procedura e alla eventuale gestione del rapporto di lavoro.
2. L'iscrizione al portale di reclutamento inPA, la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comportano il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) e del Codice.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.
5. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell'Istituto, in qualità di "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.
6. Possono conoscere i dati dei/delle candidati/e altri soggetti, che forniscono all'INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di Responsabili del trattamento designati (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE).
7. È facoltà dei/delle candidati/e ottenere dall'INPS l'accesso ai dati personali che li riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'INPS può essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it).

8. Qualora i/le candidati/e ritengano che il trattamento di dati personali a loro riferiti sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE).

Art. 15

Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.

1. La procedura concorsuale si conclude entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487.
2. La struttura dell'Istituto incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti previsti dal presente bando è la Direzione centrale Risorse umane, Via Ciriaco De Mita, n.21, 00144 Roma. Con apposito provvedimento sarà nominato il responsabile del procedimento che sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione" sottosezione "Concorsi", entro la data di pubblicazione del bando.

Art. 16

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto nel presente bando di concorso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel D.P.R. 24 settembre 2004, n.272, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e nel vigente C.C.N.L. personale Area Funzioni centrali.
2. Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
3. Il presente bando di concorso è pubblicato nel Portale inPA e sul sito istituzionale dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.